



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai Comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2024

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna – 8/9 giugno 2024, con eventuale ballottaggio il 23/24 giugno 2024. Partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale, Camera e Senato, Parlamento europeo. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Preliminarmente, in relazione al procedimento di presentazione e ammissione delle candidature per le elezioni in oggetto (v. circolare RAS n. 7400 del 24.04.2024), si rende noto che nel portale Sardegna Elezioni, sezione Normativa delle elezioni amministrative 2024, sono stati pubblicati i dati relativi alle liste, ai partiti e/o ai gruppi politici presenti in Consiglio regionale, nel Senato della Repubblica, nella Camera dei Deputati e nel Parlamento europeo.

Ciò premesso, si richiama in questa sede la disciplina vigente in materia di propaganda elettorale e di comunicazione politica, e, in particolare, la legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*), la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica, la legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale*), nonché, per ciò che concerne gli aspetti procedurali, la circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto "*Disciplina della propaganda elettorale*".

Occorre inoltre tener conto, particolarmente nel computo dei termini relativi alla propaganda elettorale, dell'art. 1, comma 3, lett. b), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 2024, n. 38, ai sensi del quale "*ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica*".

Propaganda mediante affissioni

L'esercizio della propaganda elettorale mediante affissioni è regolamentato dalla legge n. 212 del 1956, che, com'è noto, è stata modificata dall'art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per effetto del quale è stato ridotto il numero degli spazi per le affissioni di propaganda diretta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

nella misura indicata dall'art. 2 della legge n. 212/1956 nonché soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta.

Si ricorda che, sulla base dell'art. 1, comma 1, della predetta legge, costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri e i manifesti di propaganda, finalizzati a determinare la scelta elettorale. A titolo esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione:

1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale;
2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
4. le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
5. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Per quanto concerne gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, il citato articolo 1, comma 1, della L. n. 212 del 1956, stabilisce che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

In base al combinato disposto degli articoli 2 e 3 della stessa legge, l'individuazione e la delimitazione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale – distintamente per ciascuna consultazione elettorale che si svolge nel comune nella stessa data - deve avvenire ad opera della Giunta comunale **tra martedì 7 e venerdì 10 maggio 2024**.

Si ricorda ancora che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 212 del 1956, **entro i due giorni successivi** alla ricezione delle comunicazioni delle liste ammesse, inviata dalle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, la Giunta comunale ripartisce gli spazi in tante sezioni quante sono le liste ammesse, assegnando le sezioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

Poiché l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati dalla Giunta comunale, ne consegue che, dal momento dell'assegnazione degli stessi e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

1. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

2. l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico, con l'eccezione dell'affissione, nelle predette bacheche o vetrinette, di quotidiani e periodici;

3. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, finestre, saracinesche, chioschi, capannoni, alberi, pali, ecc...;

4. le iscrizioni murali e su fondi stradali, palizzate, recinzioni, ecc...

Divieto di forme di propaganda a carattere fisso e mobile

L'art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956 prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè **da venerdì 10 maggio**) – di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico.

E' quindi proibita ogni forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni o globi.

Da questo divieto sono escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Alla luce di tale disciplina, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

In merito all'installazione di postazioni fisse (*gazebo*), utilizzabili per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge, le stesse sono consentite solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso;

c) è ammesso l'utilizzo di bandiere che servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo stesso.

L'art. 6, comma 1, vieta, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile intendendosi con ciò la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; deve, pertanto, ritenersi ammessa la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, in forma itinerante.

Divieto di lancio o getto di volantini

Il medesimo art. 6, comma 1, vieta – dalla stessa data (cioè **da venerdì 10 maggio**) – il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze (con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili), o in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili, allo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

scopo di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore; dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini deve ritenersi ammessa.

Propaganda fonica su mezzi mobili

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 130 del 1975, sempre **da venerdì 10 maggio** l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate dagli enti locali interessati relativamente agli orari; si precisa, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto territorialmente competente.

Riunioni di propaganda elettorale

Le riunioni elettorali (ivi compresi i cortei e i comizi), tipica forma di propaganda elettorale, possono tenersi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 130 del 1975, le riunioni elettorali non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Per queste riunioni non è previsto l'obbligo di preavviso al Questore; in ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del Comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Si ricorda, infine, che nel giorno precedente e in quello della votazione (considerando giorno della votazione quello di domenica e giorno precedente quello di sabato, in virtù del citato art. 1, comma 3, lett. b), del DL n. 7/2024) e, quindi, nelle giornate di **sabato 8 e domenica 9 giugno**, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9, comma 1, L. n. 212 del 1956).

Divieto di propaganda nel giorno precedente ed in quello della votazione

Sempre nel giorno precedente e in quello della votazione, e cioè, secondo quanto già detto, **sabato 8 e domenica 9 giugno**, la legge vieta altre forme di propaganda elettorale; in particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 212 del 1956, in queste giornate sono vietate le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni (considerato che le affissioni in altri spazi sono proibite); deve, invece, ritenersi ammessa la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche, poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Inoltre, un preciso divieto di diffusione della propaganda elettorale è previsto, in tali giorni, anche per le emittenti radiotelevisive private dall'art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Oltre ai divieti sopra riportati, nei giorni in cui si svolgono le operazioni di voto, e cioè **sabato 8** (dal pomeriggio) e **domenica 9 maggio**, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, intendendosi tale divieto esteso alla propaganda svolta nei locali del seggio e in quelli adiacenti.

Uso di locali comunali

Ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge n. 515 del 1993, a partire dal giorno di indizione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, sulla base delle proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico.

Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 515 del 1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai partiti e movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; sono consentite, in tale contesto, le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire dal 15° giorno antecedente la data della votazione (cioè **da sabato 25 maggio**) e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Infine, è utile precisare che, anche se l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare gli orientamenti di voto degli elettori all'uscita dei seggi non è soggetta a particolari autorizzazioni, è opportuno che la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggio, al fine di non interferire con l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e consentire, in particolare, il regolare afflusso e deflusso degli elettori.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

La delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, con la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dettato *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per i giorni 8 e giugno 2024”* precisa, all'art. 1, comma 2, che in caso di coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale per le elezioni europee con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge n. 28 del 2000 relative a ciascun tipo di consultazione.

Al riguardo, si segnala che nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2024 è stato pubblicato il Provvedimento 24 aprile 2024, n. 7, emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*. Tali disposizioni si riferiscono alle campagne per le prossime elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, si applicano su tutto il territorio nazionale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni per il ballottaggio.

Sanzioni

Le leggi n. 212 del 1956 e n. 130 del 1975, alle quali si rinvia per maggiori dettagli, prevedono le sanzioni applicabili in caso di violazione della disciplina inerente alla propaganda elettorale.

Quanto alle modalità di applicazione delle sanzioni, si precisa che compete ai Comandi di Polizia municipale (ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di propaganda elettorale.

A parte le sanzioni amministrative a carico dei responsabili, i Comuni devono comunque provvedere a far defiggere subito il materiale attinente alla campagna elettorale che sia stato indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 515 del 1993, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo

